

TI_GERICHTE 72.2007.5 vom 13. Februar 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2007.5_d20070213

FR: TI_GERICHTE 72.2007.5 du 13 février 2007

IT: TI_GERICHTE 72.2007.5 del 13 febbraio 2007

Regeste

Incendio intenzionale; ripetuta minaccia; abuso di impianti di telecomunicazione; danneggiamento; ricettazione; istigazione alla falsa testimonianza; furto ripetuto; ripetuto danneggiamento; ripetuta violazione di domicilio; ricettazione; abuso di un impianto per l'elaborazione dati

Erwägungen

E. 2

portafogli, 1 portatrucco, 1 telefono cellulare Nokia, 1 carta di credito VISA, 2 tessere magnetiche e carte varie tra cui documenti per un valore complessivo denunciato di fr. 1'214.--,

·PC 7 1 borsa marca Samsonite contenente 1 portamonete, 1 portachiavi, 1 chiave vettura, 1 telefono cellulare Motorola e relativa carta Sim, 1 anello, tessere e carta d'identità, per un valore complessivo denunciato di fr. 730.--,

7.28 fra il 31 marzo e il 3 aprile 2006, a _____ ,

sottratto in danno della PC 27

1 coltellino per un valore denunciato di fr. 100.--,

(reato contestato)

7.29 in data 1 aprile 2006,

a _____ , presso la PL 4,

dagli armadietti del locale spogliatoio, sottratto in danno di:

·PC 28 1 telefono cellulare marca Nokia 3330, per un valore denunciato di fr. 80.--,

·PC 29 1 Postcard, 1 tessera Credit Suisse,

1 abbonamento arcobaleno e del denaro contante

(fr. 240.--), per un valore complessivo non quantificato,

7.30 fra il 1 e il 3 aprile 2006,

a _____ , presso la PL 4,

da un armadietto nello spogliatoio della piscina,

tentato di sottrarre cose mobili altrui, non riuscendovi risultando l'armadietto vuoto,

7.31 fra il 1 e il 3 aprile 2006, a _____ ,

sottratto in danno dell'Istituto PC 31

denaro contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--
e USD 300,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.32 fra il 13 e il 16 aprile 2006,

a _____, presso il _____,
dal distributore automatico di bevande,
sottratto in danno della PC 24

denaro contante per un valore denunciato di fr. 280.--,

7.33 fra il 16 aprile e il 18 aprile 2006,

a _____, presso il PC 32,

sottratto in danno del medesimo dei francobolli per un valore denunciato di fr. 250.-- e un
mazzo di chiavi, in danno della PC 25, dal distributore automatico delle bevande, denaro
contante per un valore denunciato di fr. 200.-- e tentato di sottrarre all'interno della Chiesa
dall'obolo delle offerte denaro contante,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.34 fra il 20 e il 24 aprile 2006,

a _____, presso il PC 43, da un distributore automatico del caffè, agendo in correatà
con _____, sottratto in danno dell'Istituto PC 63

denaro contante per un valore denunciato di fr. 300.--,

7.35 in data 21 aprile 2006,

a _____, presso l'_____, da un distributore automatico di bevande, sottratto
in danno della PC 23 denaro contante per un valore denunciato di fr. 100.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.36 fra il 26 e il 27 aprile 2006,

a _____, presso la _____,
da un distributore automatico di bevande,
sottratto ai danni della PC 25

denaro contante per un valore denunciato di fr. 358.40,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.37 nel corso del mese di aprile 2006,

a _____, presso l'_____, dal distributore automatico di bevande, sottratto in
danno della PC 24

denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,

7.38 in data 1 maggio 2006,

a _____, presso l'_____, da tre distributori automatici di bevande, sottratto in
danno della PC 24

denaro contante per un valore denunciato di fr. 1'000.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.39 fra il 6 e l'8 maggio 2006,

a _____, presso il PC 32,

sottratto in danno al medesimo 1 telefono mobile Siemens A57 e un PC portatile per un valore complessivo denunciato di fr. 1'780.--,

e in danno della PC 25,

prelevandolo dal distributore automatico delle bevande, denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.40 in data 11 maggio 2006,

a _____, presso l'Istituto PC 33,

da un distributore automatico di bevande,

sottratto in danno della PC 34

denaro contante per un valore denunciato di 200.--,

7.41 fra il 16 e il 18 maggio 2006, a _____,

sottratto in danno della PC 35,

da un distributore automatico di bevande,

denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 50.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.42 fra il 20 e il 21 maggio 2006,

a _____, presso la PC 36,

sottratto ai danni della medesima denaro contante

(ca. fr. 130.--/150.--) e una stecca di sigarette marca Merit per un valore complessivo non quantificato

ed inoltre sottratto ai danni della PC 25,

da un distributore automatico di bevande,

denaro contante per un valore di fr. 30.--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)

7.43 in data 25 maggio 2006,

a _____, presso il _____,

da un distributore automatico di bevande,

agendo in correttezza con _____,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,

7.44 in data 29 maggio 2006,

a _____, presso _____,

da un distributore automatico di bevande,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.--,

7.45 in data 31 maggio 2006,

a _____, presso la _____",

da un distributore automatico di bevande,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 128.--,

7.46 in data 31 maggio 2006,

a _____, presso il _____,

da un distributore automatico di bevande,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di fr. 200.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.47 fra il 2 e il 3 giugno 2006, a _____,

sottratto in danno PC 38

denaro contante (fr. 10.--), 1 telefono cellulare Nokia, vari bollettini di vendita e carte di credito, per un valore complessivo denunciato di fr. 259.--,

(reato contestato)

7.48 in data 2 giugno 2006, a _____,

tentato di commettere un furto in danno della PC 39, non riuscendovi per l'entrata in funzione dell'allarme,

7.49 in data 4 giugno 2006,

a _____, presso il negozio _____,

da un distributore automatico di bevande,

agendo in correttezza con _____,

sottratto in danno della PC 34 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.50 in data 7 giugno 2006, a _____,

agendo in correttezza con _____,

sottratto in danno della PC 62 1 macchina fotografica digitale e, da 2 distributori automatici di bevande, denaro contante in moneta (fr. 100.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 500.--,

7.51 in data 8 giugno 2006,

a _____, presso il _____,

sottratto in danno di PC 40 1 portamonete contenente fr. 20.--, 1 Postcard, 1 tessera EC, 2 carte di identità ed 1 licenza di condurre, per un valore complessivo non quantificato,

7.52 fra il 9 e il 12 giugno 2006,

a _____, presso la PC 41,

da un distributore automatico di bevande,

sottratto in danno della PC 25

denaro contante per un valore di fr. 530.--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)

7.53 fra il 9 e il 12 giugno 2006, a _____,

sottratto in danno del PC 44 1 paio di guanti per un valore non quantificato,

7.54 fra il 9 e il 12 giugno 2006,

a _____, presso la PC 42, da un distributore automatico di bevande,

agendo in correttezza con _____,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--/250.--,

7.55 in data 11 giugno 2006,

a _____, presso il PC 43,

da un distributore automatico di bevande,

agendo in correttezza con _____ e B.T.,

sottratto in danno della PC 25 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 150.--,

7.56 fra l'11 e il 12 giugno 2006,

a _____, presso la PC 45,

da un distributore automatico di bevande,

agendo in correttezza con _____,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 300.--,

(reato contestato)

7.57 fra il 12 e il 13 giugno 2006, a _____,

sottratto in danno del PC 46, dalla cassa registratrice, denaro contante per un valore di fr. 20.--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)

7.58 in data 13 giugno 2006,

a _____, presso _____,

sottratto in danno di PC 47 1 portafoglio con ca.

fr. 15.--, 1 carta di identità, 1 licenza di condurre e 2 carte di credito, 1 scheda di memoria ed 1 telefono cellulare Sony con relativa scheda, per un valore complessivo denunciato di

fr. 823.--,

7.59 fra il 13 e il 14 giugno 2006,

a _____, presso la scuola PC 48,

da due distributori automatici di bevande,

agendo in correatà con _____ e B.T.,

sottratto in danno della PC 24, denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--/350.--,

7.60 fra il 13 e il 14 giugno 2006,

ad _____, presso la PC 49,

da due distributori automatici di bevande,

agendo in correatà con _____ e B.T.,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.61 fra il 13 e il 14 giugno 2006,

a _____, presso la PC 50,

agendo in correatà con _____ e B.T.,

sottratto in danno della PC 24, da due distributori automatici di bevande, denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 300.--, e ai danni della PC 50, nel locale segreteria, 1 lettore CD, 8 bottiglie di vino e 1 confezione analcolici, per un valore complessivo denunciato di fr. 247.60,

(refurtiva parzialmente contestata)

7.62 in data 14 giugno 2006, a _____,

agendo in correatà con _____,

sottratto ai danni della PC 52 1 video camera Sony, denaro contante (fr. 20.-- dalla segreteria e fr. 100.-- da un distributore automatico di bevande) per un valore denunciato non quantificato,

(refurtiva contestata per quanto riguarda la video camera, il denaro contante, di contro, è stato determinato in base alle dichiarazioni di AC 2)

7.63 fra il 14 e il 15 giugno 2006,

a _____ - _____, presso la PC 51, da tre distributori automatici di bevande,

agendo in correatà con _____,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,

7.64 fra il 14 e il 16 giugno 2006,

a _____, presso la Clinica psichiatrica,

da due distributori automatici di bevande,

agendo in correatà con _____,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore ammesso di ca. fr. 200.--,
7.65in data 15 giugno 2006,

a _____ , presso la Scuola elementare,

da due distributori automatici di bevande,

agendo in correità con _____,

sottratto in danni della PC 24 denaro contante per un valore denunciato di ca. fr. 200.--,

7.66in data 15 giugno 2006,

a _____, presso l'Accademia di architettura, da due distributori automatici di
bevande,

agendo in correità con _____ e B.T.,

sottratto in danno della PC 24 denaro contante per un valore di ca. fr. 500.--,

(refurtiva determinata in base alle dichiarazioni di AC 2)

7.67in data 17 giugno 2006, a _____,

agendo in correità con _____ e B.T.,

sottratto in danno del Bar Pradello denaro contante

(ca. fr. 200.--) nonché 12 bottiglie di birra, per un valore complessivo non quantificato,

7.68in data 17 giugno 2006, a _____,

agendo in correità con _____ e B.T.,

sottratto in danno della PC 54, denaro contante per un valore denunciato di fr. 150.-- e euro
200,

(refurtiva parzialmente contestata)

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 139 CPS in parte in relazione all'art. 22 CPS;

8. ripetuto danneggiamento

per avere intenzionalmente ripetutamente danneggiato cose altrui e meglio

8.1in data 16 febbraio 2005, a _____ - _____ ,

scaraventandolo per terra infrangendolo, danneggiato un vaso, nonché parte della
pavimentazione di proprietà della PC 58, provocando un danno per un valore denunciato di
fr. 4.500.--,

8.2in data 11 settembre 2005, a _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.6,

danneggiato la macchina del caffè e il vetro di una cabina per il solarium di proprietà dello
PC 17, provocando un danno per un valore preventivato di fr. 1'980.60,

(danno parzialmente contestato)

8.3in data 28 febbraio 2006, a _____ , presso l'_____ ,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.18,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.4 in data 13 marzo 2006, a _____, presso l'■ _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.20,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.5 in data 13 marzo 2006,

a _____, presso la _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.21,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.6 in data 14 marzo 2006,

a _____, presso la PC 15,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.22,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.7 in data 19 marzo 2006,

a _____, presso la PL 4,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.23,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25,
provocando un danno per un valore denunciato di ca. fr. 1'500.--,

8.8 in data 20 marzo 2006,

a _____, presso la _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.24,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.9 in data 26 marzo 2006,

a _____, presso la PL 4,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.25,

forzato l'■ armadietto in uso a PC 21, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.10 in data 29 marzo 2006,

a _____, presso la PL 4,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.26,

tagliato un cavo di collegamento di proprietà della società PC 26, provocando un danno per un valore non quantificato,

(reato contestato)

8.11 fra il 31 marzo e il 3 aprile 2006, a _____ ,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.28,

infranto una finestra degli uffici della PC 27,

provocando un danno per un valore non quantificato,

(reato contestato)

8.12 in data 1 aprile 2006,

a _____ , presso la PL 4,

al fine di compiere i furti di cui al sub 7.29,

forzato gli armadietti in uso a PC 28 e PC 29, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.13 fra il 1 e il 3 aprile 2006,

a _____ , presso la PL 4,

al fine di compiere il tentato furto di cui al sub 7.30,

forzato un armadietto di proprietà della PC 30, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.14 fra il 1 e il 3 aprile 2006, a _____ ,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.31,

forzato la porta d'entrata PC 31,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.15 fra il 13 e il 16 aprile 2006,

a _____ , presso il PC 43,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.32,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.16 fra il 16 e il 18 aprile 2006,

a _____ , presso il PC 32,

al fine di compiere i furti di cui al sub 7.33,

danneggiato la vetrina della ricezione e la cassetta per le offerte del Centro nonché il distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 973.60,

8.17 fra il 18 e il 19 aprile 2006, a _____ ,

al fine di compiere il furto d'uso di cui al sub 12.2,

danneggiato il blocco di avviamento del motoveicolo Malagutti targato TI di proprietà di PC 9,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.18 fra il 20 e il 24 aprile 2006,

a _____, presso il PC 43,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.34,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà dell'Istituto PC 63, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.19 in data 21 aprile 2006,

a _____, presso l'■ _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.35,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 23,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.20 fra il 26 e il 27 aprile 2006,

a _____, presso la _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.36,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 405.70,

8.21 nel corso del mese di aprile 2006, a _____, presso l'■ _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.37,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.22 in data 1 maggio 2006, a _____, presso l'■ _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.38,

forzato tre apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.23 fra il 6 e l'■ 8 maggio 2006,

a _____, presso il PC 32,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.39,

danneggiato la vetrata della ricezione del Centro nonché forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 639.15,

8.24 in data 11 maggio 2006,

a _____, presso l'■ Istituto PC 33,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.40,

danneggiato la porta principale dell'istituto nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 34, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 1'000.--,

8.25 fra il 16 e il 18 maggio 2006, a _____ ,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.41,

danneggiato l'apparecchio distributore automatico di bevande della PC 35,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.26 in data 18 maggio 2006, a _____ - _____ ,

al fine di compiere il furto d'uso di cui al sub 12.3,

danneggiato il blocco dell'accensione nonché la carenatura del motoveicolo Yamaha YQ50 targato TI di proprietà di PC 4, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.27 fra il 20 e il 21 maggio 2006,

a _____, presso la PC 36,

al fine di compiere i furti di cui al sub 7.42,

danneggiato due finestre e due porte in danno alla società nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.28 in data 24 maggio 2006, a _____ ,

al fine di compiere il furto d'uso di cui al sub 12.4,

danneggiato il blocco dell'accensione nonché il blocco serratura del vano portaoggetti della motoleggera Aprilia targata TI di proprietà di PC 55,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.29 in data 25 maggio 2006,

a _____ , presso il _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.43,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.30 in data 29 maggio 2006, a _____, presso _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.44,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.31 in data 31 maggio 2006,

a _____ , presso la _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.45,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.32 in data 31 maggio 2006,

a _____, presso il _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.46,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.33 fra il 2 e il 3 giugno 2006, a _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.47,

danneggiato la porta d'entrata PC 38,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.34 in data 2 giugno 2006, a _____,

al fine di commettere il tentato furto di cui al sub 7.48, danneggiato la porta d'accesso secondaria della PC 39, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.35 in data 4 giugno 2006,

a _____, presso il negozio _____,

al fine di commettere il furto di cui al sub. 7.49,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 34, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.36 in data 7 giugno 2006, a _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.50,

danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande, il vetro di una porta e una finestra di proprietà della PC 62, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.37 fra il 9 e l'11 giugno 2006,

a _____, presso la PC 41,

al fine commettere il furto di cui al sub 7.52,

danneggiato la porta d'entrata secondaria dell'istituto scolastico e la porta dell'aula docenti, nonché l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 500.--,

8.38 fra il 9 e il 12 giugno 2006, a _____,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.53,

danneggiato una finestra ed alcuni armadi del PC 44, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.39 fra il 9 e il 12 giugno 2006,

a _____, presso la PC 42,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.54,

forzato l'apparecchio distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24 nonché la porta entrata buvette della scuola, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.40 in data 11 giugno 2006, a _____, presso il PC 43,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.55,

danneggiato la finestra dell'aula docenti dell'istituto scolastico e il distributore automatico di bevande di proprietà della PC 25, provocando un danno a quest'ultima per un valore denunciato di fr. 336.35,

8.41 fra l'11 e il 12 giugno 2006, a _____, presso la PC 45,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.56,

danneggiato la porta principale d'entrata nonché il distributore automatico di bevande di proprietà della PC 24, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.42 fra il 12 e il 13 giugno 2006,

a _____, presso il PC 46,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.57,

danneggiato la cassa registratrice e la finestra dell'esercizio pubblico, provocando un danno per un valore denunciato di fr. 600.--,

8.43 fra il 13 e il 14 giugno 2006,

a _____, presso la scuola PC 48,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.59,

danneggiato due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché frantumato un vetro della segreteria, spaccato una porta e una porta-finestra, nonché scardinato la finestra dei bagni dell'istituto scolastico, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.44 fra il 13 e il 14 giugno 2006,

ad _____, presso la PC 49,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.60,

danneggiato due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché danneggiato le finestre del locale bagno della scuola,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.45 fra il 13 e il 14 giugno 2006,

a _____, presso la PC 50,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.61,

danneggiato due distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24, nonché la porta e il bancone del locale segreteria e la finestra dei bagni della scuola, provocando un danno all'istituto scolastico per un valore denunciato di ca. fr. 500.--,

8.46 in data 14 giugno 2006, a _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.62,

danneggiato tre porte, due finestre e uno sportello della PC 52, provocando un danno per un valore non quantificato,

8.47 fra il 14 e il 15 giugno 2006, a _____ - _____ ,
presso la PC 51,

al fine di commettere il furto di cui al sub 7.63,

danneggiato due finestre e tapparelle dell'istituto, nonché tre distributori automatici di
bevande di proprietà della PC 24,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.48 fra il 14 e il 16 giugno 2006,

a _____, presso la _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.64,

danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.49 in data 15 giugno 2006,

a _____, presso la _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.65,

forzato due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.50 in data 15 giugno 2006,

a _____, presso _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.66,

danneggiato due apparecchi distributori automatici di bevande di proprietà della PC 24,
provocando un danno per un valore non quantificato,

8.51 in data 17 giugno 2006, a _____,

al fine di compiere il furto di cui al sub 7.67,

danneggiato la porta principale del _____,

provocando un danno per un valore non quantificato,

8.52 in data 17 giugno 2006, a _____,

al fine commettere il furto di cui al sub 7.68,

danneggiato il cancello d'entrata di proprietà della PC 54, provocando un danno per un
valore non quantificato,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 144 CPS;

9. ripetuta violazione di domicilio

per avere, nelle circostanze di luogo e di tempo di cui ai punti 7.15, 7.25, 7.26, 7.28, 7.30,
7.31, 7.33, 7.39, 7.40, 7.42, 7.44, 7.47, 7.48, 7.50, 7.52, 7.57, 7.59, 7.62-7.64 e 7.67 del
presente ACC, fatto ingresso indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto nell'altrui

proprietà;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 186 CPS;

10. ricettazione

per avere nei primi giorni di ottobre 2005, a _____ ,

aiutato ad alienare una cosa che sapeva essere ottenuta mediante un reato contro il patrimonio e meglio

preso in consegna da non meglio identificato _____ 700 kg di rame, da questi previamente sottratti alla _____, e sapendo predetta merce provento di furto, vendutola alla ditta PC 54, ricavandone fr. 1'400.--;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 160 CPS;

11. abuso di un impianto per l'elaborazione dati (tentato)

per avere il 1 aprile 2006, a _____ ,

al fine di procacciarsi un indebito profitto,

servendosi in modo abusivo di dati e della tessera postcard intestata a PC 29, precedentemente sottratta alla stessa nelle circostanze di cui al punto 7.29 del presente atto di accusa,

operando sull'apparecchio Postmat sito all'esterno dell'ufficio postale di _____, influito su un processo elettronico atto a provocare, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri,

fallendo nell'intento non presentando il conto corrente di riferimento alcun attivo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 147 CPS richiamato l'art. 22 CPS;

12. ripetuto furto d'uso

per avere ripetutamente sottratto un veicolo a motore e o ciclomotore a scopo d'uso e specificatamente:

12.1 in data 9 novembre 2005 a _____ sottratto il ciclomotore marca Piaggio targato TI di proprietà di _____,

12.2 fra il 18 e il 19 aprile 2006 a _____ , sottratto il motoveicolo marca Malagutti targato TI di proprietà di PC 9

12.3 in data 18 maggio 2006 a _____ - _____ , tentato di sottrarre il motoveicolo marca Yamaha YQ50 targato TI, non riuscendovi in quanto fermato dall'intervento del proprietario PC 4,

12.4 in data 24 maggio 2006 a _____ , presso la zona del Parco _____, sottratto la motoleggera Aprilia targata TI di proprietà di PC 55;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 94 cpv. 1 e 3 LCStr;

13. ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere a _____ e in altre imprecisate località

ripetutamente condotto veicoli a motore senza essere in possesso della richiesta licenza di condurre e meglio:

·in data 9.11.2005 il ciclomotore marca Piaggio TI,

·in data 18/19.04.2006 il motoveicolo Malagutti TI,

·in data 18.04.2006 la vettura Peugeot TI e infine

·in data 24.05.2006 la motoleggera Aprilia TI;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr e 143 OAC;

14. minaccia

per avere in data 16 febbraio 2005,

a _____ - _____, presso la _____, usando grave minaccia incusso timore o spavento ad una persona e meglio dapprima telefonando presso la sede di Pazzallo proferendo minacce di morte poi, trasferendosi presso l'istituto scolastico a _____, mettendosi a gesticolare a mano di una spranga in ferro, ricontattando infine nuovamente la sede di _____ proferendo medesime minacce di morte all'indirizzo della famiglia _____, incusso spavento a PC 20, PC 10, PC 12 e PC 59;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 180 CPS;

15. esibizionismo

per avere a _____, presso la PC 45:

·in data 17 dicembre 2004 dinnanzi alla vetrata di una delle aule scolastiche abbassato la cerniera dei pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC 16, nonché

·in data 8 febbraio 2005 dinnanzi alla vetrata di una delle aule scolastiche abbassatosi i pantaloni e masturbatosi dinnanzi a PC 11,

compiuto atti esibizionistici;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 194 CPS;

16. impedimento di atti dell'■autorità

per avere in data 18 aprile 2006, a _____,

impedito a un membro di un'■autorità o a un funzionario di eseguire un atto rientrante nelle loro attribuzioni,

e meglio

alla guida del veicolo Peugeot targato TI intestato a _____, accortosi di essere seguito da un veicolo di servizio BMW 330D targato TI della Polizia comunale, dapprima non arrestando la sua corsa nonostante gli avvisatori luminosi, successivamente, vedendosi bloccato la strada dalla vettura che nel frattempo l'aveva superato, fermandosi, per poi riavviare il motore sorpassando sulla sinistra la vettura della polizia urtandone il paraurti anteriore nonché il parafrangente anteriore sinistro, danneggiandoli, e dandosi in tal modo alla fuga, impedito agli agenti preposti di procedere al suo controllo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 286 CPS;

17. infrazione alle norme della circolazione stradale

per avere nelle circostanze di cui al punto 16 del presente atto di accusa, nell'ambito del sorpasso, rientrando repentinamente e senza prestare la dovuta attenzione alla vettura superata, infranto le norme della circolazione stradale;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli artt. 90 cifra 1, 35 e 39 LCS, richiamato l'art. 10 ONC;

18. infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,

a _____ e in altre imprecisate località,

detenuto e portato su di sé una pistola SIG Sauer P230 e relative munizioni sprovvisto del richiesto permesso di porto armi;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art 33 LFarm;

19. contravvenzione alla Legge sull'ordine pubblico

per avere nel periodo dal 10 settembre al 18 ottobre 2005,

a _____, nelle vicinanze del _____,

esplosivo all'aperto cinque colpi d'arma da fuoco;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 6 LOP;

20. ripetuta contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico

per avere sulle seguenti tratte:

·in data 25 maggio 2005 _____

·in data 9 giugno 2006 _____

utilizzato abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, poiché sprovvisto di un titolo di trasporto valido;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 51 LTP;

21. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

nel periodo gennaio 2004 - giugno 2006, personalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 50 grammi;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 19a LStup;

Espleti i pubblici dibattimenti

L'avv. DUF 1 di _____, martedì 13 febbraio 2007, assiste ambedue gli accusati AC 3 e AC 2 (collegio di difesa).

La dott.iur. DF 2, martedì 13 febbraio 2007, presenza con l'avv. DF 3.

Per quanto concerne l'imputazione di ripetuto furto d'uso di cui al punto 12 dell'atto di accusa va aggiunta la dicitura "(in parte tentato)".

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

per avere,

per avere,

per avere,

per avere, a _____ ,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

per avere,

1.2.1. oppure in un numero inferiore d'occasioni?

per avere,

per avere,

per avere,

per avere,

- il 17.12.2004 dinanzi a PC 16?

- l'8.2.2005 dinanzi a PC 11?

per avere,

per avere,

per avere,

per avere,

per avere utilizzato abusivamente i mezzi pubblici delle FFS, sprovvisto di un titolo di trasporto valido:

- il 25.5.2005, sulla tratta _____ ?

- il 9.6.2006, sulla tratta _____ ?

per avere, senza essere autorizzato,

per avere,

Considerato, in fatto ed in diritto

33 LArm;

E. 3

contatti con il numero intestato a AC 1 Ø 2 contatti con il numero intestato a _____ (conoscente di _____ vittima del furto della scheda, autore dell'invio del sms relativo alla barzelletta su Lapo Elkann) Ø 2 contatti con il numero intestato a _____ (conoscente di _____) Ø 2 contatti con il numero intestato a _____ (conoscente di _____) Ø 1 contatto con il numero intestato a _____ (team manager dell' AC _____ dove militava _____) Ø diversi contatti con numeri di servizio della compagnia telefonica TDC Sunrise. " E che non poteva essere che AC 1 l'autore di quegli sms minatori lo dimostrano, ancora una volta, i numerosi riferimenti alla sua situazione con la PC 1, con gli operatori sociali e con il figlio _____. Inoltre, se AC 1, poi, non ha saputo resistere dall'inviarsi la barzelletta su Lapo Elkann dalla scheda del _____ direttamente sull'utenza a lui in uso è perché essa era troppo bella per lui, milanista appassionato, in relazione con la persona presa di mira, e meglio un rampollo di una famiglia arcinota e proprietaria della rivale calcistica storica, la Juventus. Ora, d'accordo che a quell'epoca le vicende di Lapo fecero il giro del mondo e che le stesse erano motivo di scherno in tutti gli appassionati di calcio, ma pretendere, nelle concrete evenienze, nel contesto personale dell'accusato, che si trattasse di un messaggio giunto sul suo cellulare per caso, è francamente molto poco serio. 4.8.3. La chiamata di correo di AC 2 appare disinteressata, lineare e costante, fatti salvi alcuni dettagli di nullo rilievo. Intanto AC 2 in relazione con gli innumerevoli reati da lui commessi si è sempre assunto le proprie responsabilità, senza mai giocare al ribasso. Secondariamente egli non avrebbe avuto alcuna ragione di mentire, per coinvolgere un AC 1 preteso innocente. Per quale ragione? Per quale fine? Nessuno. I tabulati telefonici relativi alle comunicazioni tra AC 2 e AC 1 proprio quel giorno dell'incendio vestono in modo preciso il dire di AC 2. Essi indicano tutti i suoi spostamenti che corrispondono con quanto riferito agli inquirenti. D'altra parte sono la logica sequenza del modo di fare dell'esecutore materiale che deve rispondere al suo mandante di come sono andate le cose, dei problemi riscontrati e delle soluzioni da adottate. Preciso e circostanziato è al riguardo il rapporto di polizia che indica gli accertamenti che la Corte ha fatto propri in quanto logici e perfettamente in linea con il dire dei correi AC 2 e AC 3 e meglio: " Quando AC 2 e AC 3, nel pomeriggio del 26.10.2005 si recano per la prima volta a _____, non commettono atti criminosi perché nell'appartamento di PC 1 vi era una persona anziana. Ripartiti per fare ritorno a _____ DF 1 chiama AC 1 informandolo della presenza di una donna anziana. AC 1 gli riferiva che si trattava della madre di PC 1. Dai tabulati della scheda, intestata ad AC 1, si rileva che il 26.10.2005 alle ore 18:04 giunge una chiamata dal numero in uso a AC 2. Si attiva la segreteria telefonica. Dai dati si rileva che il chiamante (AC 2) è collegato all'antenna di _____ mentre il chiamato (AC 1) all'antenna in via _____. Subito dopo, e precisamente il 26.10.2005 ore 18:05:29, AC 1 chiama AC 2. Anche in questo caso AC 1 è collegato all'antenna di via _____ mentre AC 2 a quella di _____. La conversazione ha la durata di 56 secondi e termina alle ore 18:06:25. Alle ore 18:09:26 del 26.10.2006 viene inviato dalla scheda un messaggio SMS ad PC 1. La scheda è collegata all'antenna di _____ la medesima alla quale è collegato 3 minuti prima AC 1. Il contenuto del messaggio è: "Siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c'è più" E' evidente che solo AC 1 poteva

trasmettere così rapidamente il messaggio con questo contenuto. Nella confessione, AC 2 e AC 3, ricordano di essersi accordati per ritornare a _____ la sera stessa. AC 3 telefona a DF 1 il quale gli riferisce che si sarebbero sentiti prima delle 2200. Alle 21:20, AC 3 chiama nuovamente AC 2 ed i due si danno appuntamento a casa di quest'ultimo. Effettivamente dalla fatturazione Sunrise del mese di ottobre relativa al numero, intestato a AC 3, si rileva che quest'ultimo alle ore 21:08:25 ha chiamato il numero in uso a AC 2. Nel frattempo AC 1 aveva chiamato AC 2 per comunicargli l'orario in cui l'appartamento sarebbe stato vuoto. Anche in questo caso dai tabulati del numero, in uso a AC 1, si rileva che quest'ultimo, alle ore 20:59:02, chiama lo in uso a AC 2. Una volta incendiata l'auto AC 2 chiama AC 1 e gli riferisce che il "lavoro" è stato eseguito e che si sarebbero visti al negozio. Telefonata rilevabile dai tabulati retroattivi della scheda in uso a AC 1 numero alle ore 22:24. AC 1 lo aveva richiamato dicendogli che c'era la polizia e che si sarebbero sentiti più tardi. Telefonata rilevabile dai tabulati retroattivi del numero ore 23:19. Rientrati a _____ i due si lasciavano ritrovandosi dopo circa un ora tentando invano di contattare AC 1 che non rispondeva più alle loro chiamate. Pure questo è rilevabile dai tabulati retroattivi del numero alle ore 23:38/23:40/00:55/01:54. Come si può vedere quanto riferito da AC 2 e AC 3 trova riscontro nei tabulati telefonici." (rapp. d'inchiesta p. 31-33) 4.8.4. A mente della difesa, quand'anche si fosse trattato di un'istigazione di AC 1 a AC 2 per compiere una spedizione punitiva contro la PC 1, AC 2 era perfettamente libero nel scegliere l'obiettivo, tant'è che solo quando giunse la seconda volta sul posto avrebbe individuato l'auto da bruciare, cosicché la decisione di prendersela proprio con la vettura della PC 1 sarebbe stata presa dal solo AC 2. A giudizio della difesa, di poi, AC 2 non sarebbe credibile allorquando afferma di aver ricevuto lo spirito da ardere da AC 1 poiché a mente di AC 2 si sarebbe trattato di una bottiglietta da 2,5 dl mentre nel negozio di AC 1 lo spirito è venduto in bottiglie da 1 o 1,5 l. A ciò, a mente della difesa, si aggiungerebbero le contraddizioni del AC 2 sul momento in cui avrebbe ricevuto lo spirito: nella fase predibattimentale già prima del primo viaggio, in aula una volta rientrato dalla prima infruttuosa trasferta. Le argomentazioni sono speciose. Intanto è del tutto chiaro che il mandato a AC 2 era quello di incendiare o l'auto o l'appartamento. Senonchè in occasione della prima trasferta la cosa è andata buca per la presenza della madre di PC 1 nell'appartamento e per l'assenza della vettura nel posteggio. In occasione della seconda trasferta, essendo l'auto perfettamente visibile da dove sono giunti AC 2 e AC 3, non vi era alcuna ragione di nuovamente accertarsi se vi fosse qualcuno nell'appartamento. Ecco perché AC 2 non ha esitato a prendersela con la vettura, conformemente al mandato ricevuto. È così, e solo così, che deve essere intesa la spiegazione di AC 2 in aula, nel senso di aver individuato sul posto l'obiettivo: o l'auto o l'appartamento, e vista l'auto, se l'è presa con quella, conformemente al mandato di AC 1. In definitiva poi poco importa se lo spirito è stato preso già in occasione del primo viaggio, determinante è che - e su questo punto AC 2 è sempre stato costante e lineare - il liquido per ardere glielo ha procurato AC 1. Che poi in negozio questo liquido sia venduto in altre confezioni poco importa, trattandosi di un combustibile che si può facilmente versare da una bottiglia all'altra rispettivamente che si trova in commercio anche in confezioni più piccole. Ne discende che AC 2 ha ricevuto lo spirito da ardere proprio da AC 1, con il compito di usarlo, di bruciare o l'appartamento o la vettura. AC 2 ha poi optato per la vettura, ma AC 1 sapeva benissimo che AC 2 avrebbe appiccato un incendio, tanto più che il primo tentativo era andato a vuoto. In siffatte evenienze sostenere che l'idea dell'incendio sarebbe stata abbandonata da AC 1 tra la prima e la seconda trasferta e quindi solo riesumata da AC 2, sul posto, alla vista della vettura, è

francamente molto poco serio. In realtà AC 2 non ha fatto che proseguire nell'eseguire la volontà di AC 1: bruciare la vettura o l'appartamento della _____, la consegna della chiave del portone a AC 2 avendo avuto il solo significato di consentirgli di accedere fino all'entrata dell'appartamento, il cilindro d'entrata dello stesso essendo stato cambiato dalla donna dopo la cessazione della convivenza. In siffatte evenienze ben si deve affermare che DF 1 altro non ha fatto che eseguire, in compagnia di AC 3, il mandato di AC 1. Del resto, se si fosse davvero interrotta l'istigazione, non vi sarebbe stata ragione per AC 1 di pagare AC 2 tramite la busta lasciata a _____. 4.8.5. Ad ulteriore dimostrazione che AC 1 è il mandante dell'incendio vi è la questione legata alla falsa testimonianza di _____. E' stato accertato che questi è stato invitato da AC 1 a dire al giudice di essere stato lui, contrariamente al vero, il _____ che passò dal fruttivendolo _____ a prendere la busta contenente i 500.- franchi. Perché organizzare una cosa del genere, se non per cercare di rendere credibile la sua versione circa la sua estraneità all'incendio? Una persona che sa di essere innocente non cerca certo di imbrogliare le carte. E' ben vero che questo tentativo si è rivelato assai goffo proprio per la persona dello _____, incapace di reggere agli interrogatori degli inquirenti. Ma AC 1, che finché era in prigione non ha fatto il nome dello _____, non aveva altra scelta poiché non poteva certo reperire un altro _____ con il quale vi era stata, sia che sia, una transazione che aveva comportato il pagamento della somma di 500.- franchi da parte sua, confidando sul fatto che _____, persona già di una certa età, che non conosceva né AC 2 né _____ non li potesse riconoscere con precisione. 4.8.6. Ma quello con _____ non è stato l'unico tentativo di costruirsi un'innocenza fasulla da parte di AC 1. In effetti, come visto, il 4 novembre 2005, dopo aver saputo che gli inquirenti indagavano su di lui e che gli avevano sequestrato i cellulari, si è pure inviato su uno dei cellulari sequestrati un messaggio con l'invito a non riconoscere _____ se non voleva bruciare anche lui. Ma anche qui il diavolo fa le pentole ma non il coperchio: l'invio di quel sms non può che averlo fatto lui stesso poiché proveniente da una scheda sottratta, unitamente al cellulare, da AC 2 alla PL 6, che AC 2 stesso ha detto di aver consegnato (scheda e telefono) a AC 1, il cui cellulare, senza la scheda, è stato rinvenuto il 18 novembre 2005 proprio nel negozio di AC 1. Perché inviarsi quel sms riferito proprio all'incendio, se non per costituirsi un ulteriore alibi fasullo? 4.8.7. Alla luce delle considerazioni qui esposte, tutti gli indizi convergono verso la tesi fattuale che AC 2 è stato incaricato, dietro compenso in denaro, da AC 1 di bruciare l'appartamento o la vettura della PC 1. AC 2, in debito con AC 3 per la somma di 200.- franchi, si è fatto accompagnare con l'intenzione di poi rimborsare il debito una volta ricevuti i soldi dal mandante. Il primo viaggio è stato infruttuoso per la presenza della madre di PC 1. La seconda volta invece è stata incendiata la vettura conformemente al mandato ricevuto, poi solo in parte finanziariamente onorato. 4.9. Per l'art. 221 cpv. 1 CP è colpevole di incendio intenzionale ed è punito con la reclusione chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica. Il Foglio federale del 1918 definiva l'incendio come "fuoco che ha preso un certo sviluppo in modo da sottrarsi al potere di colui che l'ha cagionato; egli non può più dominare l'elemento distruttore e non può dirsi dove i suoi effetti cesseranno. (..). Il delitto non è quindi consumato col fatto di appiccare il fuoco ma solo quando si verificò il pericolo di propagazione" (FF 1918 I 51/52). Secondo la giurisprudenza, per incendio, ai sensi dell'art. 221 CP, si intende un fuoco di tale ampiezza da rendere impossibile lo spegnimento per colui che l'ha acceso, e non qualsiasi sinistro di poca importanza che può essere dominato facilmente e senza pericolo dall'autore stesso (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117

IV 285; DTF 107 IV 182; DTF 105 IV 129; DTF 85 IV 224). Sapere se il fuoco ha assunto una tale estensione è una circostanza di fatto (DTF 105 IV 130). Vanno quindi prese in considerazione la situazione concreta, le conoscenze generali dell'autore ed i mezzi a sua disposizione (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 7). Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempre ch  la sua ampiezza non permetta pi  all'agente di dominarla. Costituisce incendio ai sensi di questa disposizione un fuoco da cui si sprigiona un fumo intenso, che causa un danno di fr. 8'000.- e di cui l'agente ha perso il controllo (DTF 105 IV 127).   incendio ai sensi dell'art. 221 CP l'atto di infiammare uno straccio imbevuto di benzina all'interno di un'auto poich  sussiste il pericolo di esplosione a causa della presenza del serbatoio della benzina (DTF 85 IV 224, 228). Lo stesso non vale per colui che brucia nella cantina di un'abitazione della carta da giornale ed altro materiale infiammabile (legno di scarto, ecc.) senza un estintore, e dopo aver percepito l'odore di bruciato torna sul luogo dell'accensione e riesce ad estinguerlo da solo (Kriminalkammer TG, 21.11.1955, SJZ 1957, 44 nr. 22). Colui che sfonda il vetro/specchio di una cassetta del radar e vi getta tre sacchi di plastica riempiti di benzina e appicca il fuoco non causa un incendio ai sensi dell'art. 221 CP poich  il fuoco non   n  forte n  intenso e non presenta una tendenza ad estendersi anche se deve essere estinto grazie all'uso di un estintore a schiuma da parte della polizia. (Oger LU, 25.11.1993, LGVE 1994 I 80 n. 59). Lo stesso vale per colui che appicca il fuoco ad una moto che dopo una fiamma a dardo ed una piccola esplosione non produce un grosso fuoco che l'autore riesce a spegnere da solo il fuoco con del fogliame bagnato (Oger LU, 1.3.1998, LGVE 1988 I, 88, n. 48). L'incendio intenzionale   un'infrazione di risultato. Pertanto affin  il reato di incendio intenzionale sia oggettivamente realizzato non   sufficiente che l'autore abbia causato un incendio.   altres  necessario che l'autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure, quale secondo elemento costitutivo supplementare in forma alternativa (DTF 105 IV 127), che l'incendio abbia causato un pericolo per l'incolumit  pubblica (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Per danno alla cosa altrui si intende il danno patrimoniale causato ad un terzo quale diretta conseguenza dei danni subiti dalla cosa incendiata. La nozione di pericolo per l'incolumit  pubblica comporta una messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al momento dell'atto criminale di qualsiasi bene giuridico protetto e non in senso specifico dell'essere umano (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Tale condizione   adempiuta quando esiste il pericolo di propagazione delle fiamme ovvero quanto, per esempio, l'autore, nella speranza di ottenere delle prestazioni assicurative, appicca il fuoco al suo hangar sito in una zona industriale in un'ora in cui non vi sono persone, sapendo che l'incendio rischia di propagarsi ad un deposito vicino di sostanze infiammabili ci  che ne renderebbe difficile lo spegnimento e potrebbe raggiungere una grossa estensione. Va per contro applicata l'aggravante di cui all'art. 221 cpv. 2 CP se l'autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l'integrit  corporea di diverse persone per esempio di coloro che occupano l'immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26). Infatti, secondo il Tribunale federale la nozione di pericolo di cui al cpv. 1 dell'art. 221 CP non include anche quello per le persone. In questo caso va applicata l'aggravante dell'art. 221 cpv. 2 CP il cui bene giuridico protetto   appunto la vita e l'integrit  corporea delle persone (DTF 123 IV 128; 124 IV 97). Tale giurisprudenza   stata criticata dalla dottrina in funzione del risultato cui essa porta: la messa in pericolo per dolo eventuale dell'esclusiva incolumit  della vita e dell'integrit  delle persone non sarebbe punibile n  secondo l'art. 221 cpv. 1 CP n  secondo l'art. 221

cpv. 2 CP (che prevede un dolo diretto) (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 12 e riferimenti dottrinali) Il comportamento dell'autore deve essere la causa naturale ed adeguata dell'incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 13). Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all'art. 221 cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato è necessario, per lo meno nella forma del dolo eventuale, che l'agente abbia intenzionalmente provocato una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto (DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia voluto causare un incendio sapendo che tale incendio avrebbe causato un danno alla cosa altrui oppure un pericolo per l'incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad art. 221 n. 15). Se l'autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale, causare un incendio ai sensi dell'art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto quell'ampiezza tale da non rendere più possibile per l'autore stesso lo spegnimento del fuoco, l'infrazione è realizzata ma non consumata (art. 21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II ad §28 n 9). Nella fattispecie non occorre disquisire oltre sulla qualifica giuridica del comportamento dei tre imputati. L'incendio, di impressionante forza come attestato dalla documentazione fotografica in atti, ha distrutto due vetture ed ha causato un ingente danno all'immobile. AC 1 ha agito quale mandante, AC 2 quale principale esecutore e AC 3 quale esecutore materiale della fase cruciale: tutti e tre sono pertanto da considerare correi. 5. Le altre imputazioni a carico di AC 1 Al riguardo va premesso che, al di là dell'ipotesi dell'aggravante formale del concorso di reati, la conferma delle ulteriori imputazioni a carico di AC 1 non ha pesato nella commisurazione della pena se non per la constatazione che, con più atti, l'accusato ha leso più beni giuridici. In altri termini il reato più grave è senz'altro risultato l'incendio e gli ulteriori comportamenti qui sanzionati, hanno avuto rilevanza nella misura in cui sono risultati direttamente legati all'incendio, vuoi nelle intenzioni, vuoi nel movente e nella spiegazione dello stesso e vuoi, per finire, per celare le proprie responsabilità. 5.1. danneggiamento In aula AC 1 ha ammesso di aver rigato con una chiave, intenzionalmente, la portiera della vettura della PC 1 (verb. dib. p. 3), perché era arrabbiato per la situazione creatasi. A mente della difesa il graffio alla portiera non potrebbe essere qualificato di danneggiamento poiché la PC 1 non avrebbe quantificato il danno subito di guisa che farebbe difetto uno dei presupposti dell'art. 144 CP. A suo dire, inoltre, il danno sarebbe assorbito dall'incendio. In entrambi i casi a torto. Innanzi tutto il presupposto del danno è realizzato già con una minima diminuzione del valore della cosa, rispettivamente con un minimo danno di apparenza. Ad esempio, nel caso degli sprayers il danno è costituito dalla spesa per rimettere l'oggetto nello stato quo ante. Nella fattispecie è pacifico che, quantunque non di particolare entità, la vettura della PC 1 è stata danneggiata nella misura in cui, per ripristinare lo stato anteriore, occorreva, sia che sia, un intervento comportante una certa spesa, anche se minima. Poco importa poi che la donna non abbia quantificato il danno, tale questione avendo semmai rilevanza nell'ambito delle pretese di risarcimento peraltro giustamente comprese in quelle per la distruzione totale del veicolo a seguito dell'incendio avvenuto prima che la donna facesse riparare l'auto. Quanto all'assorbimento esso si verifica solo per il danno direttamente provocato dall'incendio e non per i danni provocati precedentemente. In altri termini vi è concorso tra incendio e danneggiamento se come nella fattispecie, le due azioni sono assolutamente indipendenti l'una dall'altra sia per le circostanze di tempo, di luogo e di esecuzione. Orbene il danneggiamento relativo al graffio della portiera è avvenuto ben cinque giorni prima dell'incendio, è stato eseguito personalmente da AC 1 in altro luogo, e meglio a _____ presso la _____,

rispetto all'incendio commissionato e poi appiccato da AC 2 e AC 3. Con il che l'accusa va confermata. 5.2. abuso di impianti di telecomunicazione Come visto è stato accertato che AC 1 ha usato l'utenza per inviare tutta una serie di sms assolutamente offensivi e minatori all'indirizzo della ex-compagna. A mente della difesa l'art. 179 septies CP non sarebbe innanzi tutto applicabile all'invio di sms così come non lo sarebbe per i fax che sarebbero dei documenti. A torto. Innanzi tutto la prefata norma tutela l'onore e la sfera riservata delle persone. In questo senso la protezione va intesa in senso lato e meglio intende tutelare il bene protetto indipendentemente dal tipo di comunicazione che intercorre sulla linea, poco importa se la voce o dei messaggi da leggersi sul display. Certo, il legislatore che ha concepito la norma non poteva, a quell'epoca, immaginare che dal telefono potessero essere inviati messaggi scritti all'indirizzo dell'interlocutore, ma la legge non limita la protezione al telefono così come concepito allora, ma parla di utilizzo abusivo di un impianto per importunare. Ed è proprio quello che AC 1 ha fatto: importunare con il telefono la PC 1, minacciandola, insultandola, per spaventarla, per renderle la vita più difficile così come lei, secondo lui, l'aveva resa a lui. Quanto alla necessità della querela va detto che è stato accertato che la stessa è stata presentata il 14 ottobre 2005. A mente della difesa, nella misura in cui non è più stata reiterata, essa non coprirebbe i fatti successivi a quella data, per cui AC 1 andrebbe assolto per assenza di valida querela. Anche qui l'argomento è specioso. La querela è la manifestazione della volontà della parte lesa di punire il colpevole, di perseguirlo penalmente (DTF 115 IV 12). Di principio è vero che una querela deve riguardare solo i fatti compiuti fino al momento del suo deposito, ma la giurisprudenza ha stabilito che per i medesimi comportamenti delittuosi commessi dopo la presentazione della querela è eccessivo richiedere dalla parte lesa che reiteri ogni tre mesi la presentazione di un atto formale, bastando che sia chiara la sua volontà di perseguire il prevenuto anche per gli analoghi fatti successivi (SJ 1985 p. 215). Nella fattispecie si ha che PC 1 ha chiaramente inteso, anche successivamente all'ultimo sms di cui al punto B.2. dell'atto di accusa, perseguire AC 1: basti al riguardo leggere il suo verbale del 31 ottobre 2005 davanti al PP dove riferisce pure di altri sms inviati dopo la presentazione della querela del 14 ottobre 2005, come quello della sera stessa dell'incendio "siamo andati dalla tua mamma la prossima volta non c'è più" che è poi l'ultimo in ordine di tempo tra quelli ritenuti costitutivi di reato. Ne discende che si può tranquillamente dedurre che PC 1 ha espresso in modo sufficientemente chiaro alle autorità la sua intenzione di perseguire penalmente l'imputato per titolo di minaccia per tutti gli sms indicati nell'atto di accusa. Che il contenuto degli sms indicati nell'atto di accusa sia stato tale da inquietare e spaventare la PC 1 lo dimostra il contenuto stesso di quei messaggi e la reazione di paura della donna che già il 14 ottobre 2005 si è rivolta agli inquirenti con la presentazione della querela. 5.3. minaccia Giusta l'art. 180 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è perseguito d'ufficio se: a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o a bis è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione. Sulla querela valgono mutatis mutandis le considerazioni fatte al considerando precedente (n. 5.2). Aggiungasi che la questione non è, sia che sia, qui di rilievo nella misura in cui è stato accertato che PC 1 e

AC 1 hanno convissuto more uxorio fino all'agosto 2005 di guisa che il procedimento andava comunque condotto d'ufficio giusta la lett. b della prefata norma entrata in vigore il 1° aprile 2004 (RU 2004 1403). La minaccia deve essere grave e tale da compromettere il sentimento di sicurezza della vittima (Trechsel , StGB, Kurzkommentar, Zurigo 1989, n. 3 ad art. 180 CP con riferimenti). Per stabilire se una minaccia è oggettivamente atta a provocare spavento, occorre fondarsi non solo sui termini utilizzati, ma anche sull'insieme delle circostanze (CCRP 29.10.97 in Z.). Nella fattispecie appare chiaro che nel contesto conflittuale descritto, i termini usati sono pacificamente minatori e sono stati rivolti alla vittima con l'intento di incuterle paura, così come, in definitiva, AC 1 ha addirittura posto in essere le sue minacce con il materializzarsi dell'incendio commissionato al AC 2. Che su PC 1, poi, quei messaggi abbiano esercitato timore, lo dimostra il fatto stesso che già il 14 ottobre 2005 si è rivolta alle autorità presentando querela. Ne discende che anche questa imputazione va confermata.

5.4. falsa testimonianza Pacifico che _____ ha detto il falso alla SPP il 18 gennaio 2006 allorquando ha riferito di essersi recato dal fruttivendolo _____ a ritirare una busta "per _____ " lasciatagli da AC 1, contenente la somma di CHF 500.- per il pagamento di un computer vendutogli qualche tempo prima. E' inoltre stato accertato che questa falsità l'ha raccontata dietro invito dell'amico AC 1, per fargli un favore, senza che sapesse che era per scagionarlo dall'incendio di cui in rassegna. Al riguardo non è determinante sapere chi e come ha posto la scritta "per _____ " sulla busta, essenziale è che, ancora una volta, AC 2 è sempre stato lineare e costante nel riferire che quel riferimento gli era stato indicato da AC 1 e che così doveva presentarsi a _____. Altrettanto pacifico è, inoltre, che _____ è stato condannato per falsa testimonianza con sentenza cresciuta in giudicato (DAP senza opposizione). Infine il reato di falsa testimonianza è un crimine. L'art. 24 nCP dispone che " 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore. Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine." E' in particolare sufficiente, perché vi sia istigazione, che l'istigatore approvi il disegno dell'autore principale (DTF 116 IV 1). L'istigatore è colui che dà l'idea di commettere un reato. Contrariamente all'autore mediato, egli non ha alcuna influenza sullo svolgimento dell'atto delittuoso, ma unicamente sulla volontà criminale dell'autore. L'istigatore influisce semplicemente sulla volontà dell'autore di passare all'atto (CJS, La nouvelle partie générale du CP, p. 109). Ora, nella fattispecie, è pacifico come AC 1 ha invitato e convinto _____ a raccontare il falso davanti all'autorità giudiziaria, egli non si sarebbe infatti mai sognato di fare una cosa del genere non avendone alcun motivo, se non quello, una volta invitato dall'amico, di trarlo d'impaccio. In siffatte evenienze il comportamento di AC 1 è di tutta evidenza quello dell'istigatore. A mente della difesa il reato non sarebbe realizzato poiché, dato che l'incendio è un crimine punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno, la SPP che ha raccolto la deposizione falsa di _____ non era competente per istruire il caso. L'argomentazione non appare di primo acchito destituita di ogni fondamento. Certo è che, nella fattispecie, il Ministero Pubblico non ha brillato nell'attribuire un'inchiesta così complessa, seppur coadiuvata dal PP, riguardante pure dei crimini gravi come l'incendio intenzionale, ad un sostituto procuratore pubblico in dispregio della lettera dell'art. 65 let b LOG: semmai il coadiuvante doveva essere la SPP e non il PP. Ma tant'è. La questione non ha grande rilevanza. Innanzi tutto le affermazioni false di _____ sono state raccolte in un verbale dinanzi non solo alla SPP ma presente anche il PP, seppur in qualità di coadiuvante. Secondariamente, posto che, come già detto, il reato

in questione ha pesato nella commisurazione della pena unicamente come fatto a prescindere dalla sua qualifica giuridica, va rilevato che, sia che si tratti della fattispecie descritta al cpv 1 o al cp. 2 del nuovo art. 24 CP, l'imputato ha commesso un'istigazione alla falsa testimonianza. Che poi debba essere punito come incitazione ad un reato solo mancato, poco importa, l'istigazione resta consumata e la sua influenza nella commisurazione della pena non muta, poiché il reato non ha, come tale, pesato nella determinazione della stessa. Ciò detto, a mente di questo giudice, almeno in applicazione del principio in majore minus, nella misura in cui la polizia può raccogliere testimonianze indipendentemente dal reato su cui indaga, dovrebbe essere ammissibile anche per un SPP. Detto questo non ci si può esimere dal richiamare il Ministero Pubblico a fare di meglio per evitare in futuro simili, fors'anche impudenti, contestazioni, tanto più che nella fattispecie era ben chiaro il reato che stava istruendo.

5.5. ricettazione 5.5.1. Per l'art. 160 n.1 CP, entrato in vigore il 1. gennaio 1995, chiunque acquista, riceve in dono od in pegno, occulta od aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Dal messaggio federale (FF 1991 II 865) si evince che il nuovo tenore chiarisce che la ricettazione concerne una cosa che un terzo si è procurata mediante un reato contro il patrimonio. L'oggetto del reato, la cosa, può essere soltanto un oggetto materiale. La ricettazione di un credito è dunque possibile soltanto se questo è incorporato in una cartavalore. Il reato a monte deve essere commesso da una terza persona. La lettera dell'art. 160 n.1 cpv. 1CP mostra chiaramente che l'autore o il correo del reato a monte non può essere perseguito per la ricettazione del proprio bottino. Presupposto della realizzazione dell'atto della ricettazione è la consumazione del reato a monte (Corboz, les infractions principales II art. 160 n. 24; Rehberg/Schmid, III, p. 246; Schubart, Band 2, art. 144 n. 36; Strathenwerth, BT I §20 n. 24; Trechsel, Kurzkomm art.160 n. 6). La ricettazione non deve rappresentare l'atto necessario alla consumazione del reato a monte.

5.5.2. Nella fattispecie è pacifico come AC 1 abbia ricevuto da AC 2 sia gratuitamente la carta SIM sottratta a _____ sia i due cellulari indicati al n. B.5.2 dell'atto di accusa. E' stato pure accertato che AC 2, in passato, aveva diverse volte venduto e/o consegnato cellulari e schede telefoniche a AC 1, così come non può essere seriamente posto in dubbio che AC 2 è un ladro di cellulari abituale. Questi oggetti sono stati sottratti (AA C.7.4 e 7.10) da AC 2 personalmente e consegnati a AC 1 (PS 22.11.05 e 23.12.05). Lo stesso AC 2 ha spiegato di conoscere AC 1 da circa tre anni prima dei fatti poiché: "lo rifornivo di apparecchi natel da me precedentemente sottratti, rispettivamente lui li riforniva a me." (PS 17.11.05). Che poi AC 1 doveva conoscere la provenienza illecita di quei cellulari e di quella carta, lo conferma non solo la provenienza (AC 2, a lui noto ladro) l'uso stesso che ne ha fatto e meglio le minacce anonime a PC 1 e l'sms inviatisi dopo i fatti per depistare le indagini.

5.5.3. A mente della difesa la carta SIM non sarebbe un oggetto ai sensi della prefata norma ma piuttosto l'espressione di un diritto di natura obbligatoria. In realtà invece ben si tratta di un oggetto, a prescindere dal valore del materiale con cui è fatto. Certo, il suo valore dipende dal credito che la carta incorpora. Ma anche al riguardo non occorre disquisire oltre sulla necessità o meno di una querela non trattandosi di una fattispecie retta dall'art. 172 ter CP poiché l'intenzione dell'autore era di sottrarre l'oggetto, a prescindere dal suo valore così come, del resto, AC 1 ne ha fatto uso senza far dipendere la sua azione dal credito incorporato nella carta (DTF 122 IV 156).

5.5.4. E' stato accertato che i due cellulari di cui al n. B.5.2 dell'atto di accusa sono i due oggetti del furto di cui al n. C.7.10. dello stesso atto di accusa. AC 2 li ha sottratti e poi, come in passato, li ha dati a AC 1 (PS 23.12.05). AC 1

ne ha poi usato uno per mandarsi l'sms del 4.11.05 per depistare le indagini. Per il resto valgono le considerazioni fatte al precedente considerando. Con il che anche queste imputazioni vanno confermate.

6. La commisurazione delle pene

6.1. Per l'art. 47 n CP il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La novella legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2007 non ha nella sostanza modificato i criteri fondamentali di fissazione della pena previsti dalla previgente normativa (FF 1999 p. 1704). La gravità della colpa resta il criterio fondamentale. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.). Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

6.2. Per AC 3, che nella fattispecie ha avuto il ruolo minore, essendo stato coinvolto dal AC 2 con compiti anche se importanti, come il suo trasporto e l'esecuzione materiale diretta dell'incendio, ha comunque da essere ritenuta una colpa oggettiva di una certa gravità avendo egli eseguito materialmente l'incendio, creando un pericolo evidente per i terzi, insito nel reato stesso. Dal profilo soggettivo va detto che egli non ha mai esitato anche se deve aver compreso le vere intenzioni del AC 2 soltanto nell'ultima fase, ossia quella più cruciale. Il movente appare inoltre estremamente futile ed egoista: recuperare CHF 200.- prestati a AC 2 e che questi ancora non gli aveva restituito. AC 3 è comunque apparso in aula come una persona a posto, che lavora e che ha certamente capito di aver commesso un'imperdonabile idiozia. Attualmente appare ravveduto e la via imboccata è quella del lavoro con il che si può ritenere senz'altro una prognosi del tutto favorevole. Per lui la Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva di 14 mesi posti al beneficio della sospensione condizionale per due anni.

6.3. Per AC 2, oltre alla gravità oggettiva dei reati, pesa una situazione personale estremamente preoccupante. La sua colpa è oggettivamente

molto grave per il numero impressionante di furti commessi in tempi anche relativamente brevi nonostante vari interventi delle forze dell'ordine che non avevano mai proceduto, dandogli fiducia, ad un suo formale arresto. Nemmeno i precedenti per i quali è stato condannato a pene da espiare, lo hanno trattenuto dal commettere in sostanza sempre lo stesso reato: il furto. Poco importa l'entità della refurtiva, ciò che rende grave la sua colpa è soprattutto l'impressionante disponibilità a sempre commettere lo stesso reato all'interno di strutture apparentemente più sicure, confondendosi con normali frequentatori come le scuole, gli spogliatoi, gli ospedali o le case per anziani. Al punto che, per farlo cessare, altre autorità non hanno potuto fare che arrestarlo, ciò che peraltro nemmeno era avvenuto per l'incendio, nella misura in cui, scontata la pena precedente, è stato rimesso in libertà. Appena riavuta la libertà, AC 2 altro non ha fatto che riprendere a rubare. Insomma: come è in libertà, come ha una piccola difficoltà finanziaria, AC 2 non sa resistere dal commettere furti. Su di lui non ha inciso particolarmente il concorso di reati nella misura in cui parecchi concorsi sono di natura tecnica, legati al reato principale del furto; così come gli atti di esibizionismo, ammessi solo in aula verosimilmente per imbarazzo e vergogna, appaiono piuttosto essere in un caso una bravata di cattivo gusto e nell'altro l'espressione di una sorta di incazzatura perché la studentessa in questione non liberava l'aula all'interno della quale egli aveva premura di commettere un nuovo furto. In entrambi i casi non risulta, anche perché trattasi di ragazze adulte, che l'atto abbia particolarmente scosso le parti lese. Preoccupa tuttavia il salto di qualità dal furto, per sole ragioni economiche, per puro scopo di lucro, all'incendio. AC 2 si è infatti reso disponibile ad incendiare o l'appartamento o la vettura della ex del AC 1 sotto casa, creando un pericolo serio e concreto per tutti gli abitanti dello stabile. Dal profilo delle prospettive AC 2 non dà garanzie di tranquillità. Il lavoro di affitta camere che intenderebbe proseguire una volta liberato, è del tutto precario e non offre nulla di concreto che possa far ritenere che egli non ricominci: anzi, i reati da lui commessi sono stati avvenuti proprio intanto che gestiva la sua pensioncina. In definitiva, data l'enorme gravità oggettiva dei reati, il fine meramente economico che lo ha spinto ad agire e l'impressionante reiterazione, nonostante i precedenti e la comprensione delle forze dell'ordine che più volte hanno rinunciato ad arrestarlo, AC 2 ha già goduto di un importante sconto di pena da parte del PP con il suo deferimento ad una corte correzionale e non criminale. Questo Presidente condivide questa scelta grazie all'importante e decisiva collaborazione prestata agli inquirenti nell'accertamento dei fatti. A mente di questo Presidente questa preziosa collaborazione va ulteriormente premiata poiché è stata sostanzialmente immediata e spontanea. Ritiene pertanto che una pena detentiva di trenta mesi integralmente da espiare è una pena giusta con il monito che la collaborazione è senz'altro un importante criterio di riduzione della pena, ma che se AC 2 vuole veramente ritrovare un posto libero nella società civile, non deve ovviamente infrangere la legge e poi dire che è stato lui, ma deve semplicemente non infrangere la legge. Già condannato a pene da espiare per gli stessi reati, più volte inchiestato per i medesimi titoli, ricaduto, ogni volta posto in libertà, quasi immediatamente e con una situazione professionale del tutto precaria, non vi è spazio per una sospensione, nemmeno parziale, della pena. 6.4. 6.4.1. La colpa di AC 1 ha da essere definita di una gravità inaudita. Innanzi tutto per la gravità oggettiva del reato commesso. L'incendio intenzionale è uno dei crimini più pericolosi previsti dal nostro codice, punito con una pena detentiva minima di 12 mesi. Proprio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica giustificano questa scelta del legislatore. Chi appicca il fuoco non si cura delle conseguenze per le cose e le persone e queste conseguenze sono spesso pesanti. Nella fattispecie è ben vero che il fuoco ha danneggiato solo cose, anche se ha cagionato un

ingente danno attorno ai centomila franchi, ma è altrettanto vero che ha rappresentato un pericolo concreto assai importante pure per le persone, perché è stato appiccato in un posteggio aperto che si trovava sotto una palazzina con diversi appartamenti, ad un'ora in cui normalmente la gente è a casa. La deflagrazione è stata imponente e, avesse intaccato anche le strutture portanti dello stabile, avrebbe potuto fare una strage. (AI 133). 6.4.2. Nella graduatoria delle responsabilità se AC 3 giunge ultimo a grande distacco, AC 1 è nettamente al primo posto. E' lui che ha assoldato il AC 2, di cui sapeva a grandi linee che era un poco di buono, che rubava telefonini e che quindi era facile convincere offrendogli un buon compenso, per organizzare la spedizione punitiva che comportava l'incendio dell'appartamento o della vettura. E' lui che gli ha dato le chiavi del portone principale dello stabile. E' lui che gli ha fornito lo spirito da ardere ed a lui che AC 2 chiese conto di come procedere una volta constatato che nell'appartamento vi era la mamma di PC 1 e che la vettura non c'era in occasione della prima trasferta a _____ . Successivamente è stato ancora AC 1 che ha dettato i tempi del nuovo intervento: tornare sul posto a compiere l'opera, lasciando al mandatario di scegliere l'obiettivo: appartamento o auto. Notisi che AC 1 aveva abitato in quello stabile ed egli era perfettamente al corrente di come era fatto e di dove la PC 1 avrebbe parcheggiato il suo veicolo. In questo AC 1 ha pure dato prova di buona organizzazione, incaricando un terzo di cui sapeva le qualità morali, sapendosi costruire un alibi per la sera stessa, dato che era perfettamente al corrente che la donna avrebbe indicato in lui il possibile autore, risultato in un primo tempo credibile con l'uscita al ristorante a mangiare una pizza e con l'incontro con il fratello per la visione del PC. Ed anche nel minacciare la donna egli ha utilizzato sempre un'utenza terza, convinto che mai gli inquirenti avrebbero potuto avere le prove di un suo coinvolgimento. 6.4.3. Detto che il concorso dei reati non ha avuto peso nella commisurazione della pena, tutte le infrazioni inserendosi in un unico disegno di importunare, minacciare e punire la madre di suo figlio, PC 1, i fatti come tali relativi alle minacce, all'incitamento alla falsa testimonianza, alla presa in possesso ed all'utilizzo di utenze telefoniche altrui per punire la donna e per depistare le indagini, hanno comunque pesato nella determinazione della colpa in quanto rivelatisi di una volontà criminale che, nel caso di AC 1, ha da essere definita tenace ed irrefrenabile . 6.4.4. Premesso che la costituzione e la CEDU garantiscono all'imputato il diritto di tacere financo di mentire e che per tale atteggiamento non deve derivare all'imputato un aggravio di pena, e che per quanto AC 1 non ha subito aggravii di pena, non va sottaciuto il fatto che egli non solo ha sempre negato le sue responsabilità, ma ha pure più volte tentato di inquinare le prove determinando _____ a commettere una falsa testimonianza e inviando un sms da un utenza terza al suo telefonino quando sapeva che era già sotto sequestro, dal contenuto fuorviante. Il tutto per depistare le indagini, fatto ancora una volta rilevatore di totale assenza di ammissione di responsabilità. 6.4.5. AC 1 non è più un giovanissimo e nemmeno è incensurato stante la precedente condanna per ricettazione, invero a pochi giorni detenzione, ma il cui periodo di prova di due anni è scaduto pochi mesi prima che ricominciasse a delinquere. Preoccupa che un uomo di 40 anni organizzi una spedizione punitiva così pericolosa, incurante assolutamente dell'incolumità altrui, al solo scopo di vendicarsi per una relazione finita male. Che paghi poi un terzo, di cui conosce la scarsa caratura morale, per realizzare questo suo disegno, sconcerta. Inoltre AC 1 non solo non si è mai assunto le sue responsabilità, ma ha pure più volte truccato le carte, in una sorta convinzione di essere intoccabile o convinto, perlomeno, che senza prove dirette e senza confessione non sarebbe possibile condannare il colpevole. 6.4.6. A favore di AC 1 è stato considerato che il movente non è stato di natura economica

ma passionale. La Corte ha dato atto di una certa sua sofferenza per la situazione creatasi con la ex-convivente e di cui egli non appare essere il principale responsabile. Qualcosa non deve aver funzionato nei giusti modi in particolare nel comunicare le ragioni di un diritto di visita che, a tutela non del piccolo ma della madre, in poche settimane è stato ridotto da frequentazioni quotidiane a qualche mezz'oretta la settimana. Ed in fondo questa appare per AC 1 la circostanza attenuante più importante che ha evitato, anche a lui, il deferimento ad una corte criminale. 6.4.7. Tutto ciò considerato e ben ponderato questo Presidente ritiene giustificata una pena detentiva di 26 mesi. 6.4.8. Per l'art 43 n. CP il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. La condizionale parziale è un principio che è stato introdotto dalla novella legislativa entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno per consentire al giudice di non dover decidere "tutto o niente". La norma è applicabile allorché le condizioni della sospensione condizionale non sono interamente realizzate, dando la possibilità al giudice di frazionare la pena, nella preoccupazione di accrescere l'effetto preventivo della sanzione rappresentato dalla porzione di pena da espiare e dal timore di dover espiare anche il resto (CJS, op.cit. p. 226). Nella fattispecie si ha che, oggi come oggi, la prognosi di AC 1 è senz'altro negativa. Già la gravità della colpa è rivelatrice di una personalità vendicativa che non sa riconoscere la libertà altrui e pericolosa, disposta a porre in pericolo la vita di più persone, pur di giungere al suo obiettivo. AC 1, dalla precedente condanna per ricettazione, non ha saputo trarre i necessari insegnamenti ma ha delinquito, commettendo pure, tra gli altri lo stesso reato, in maniera estremamente più grave. A ciò aggiungasi che egli, in nessun momento del procedimento, ha saputo assumersi le proprie responsabilità così come non ha avuto parole di simpatia per la vittima, madre di suo figlio. Anzi egli, ancora al dibattimento, ha ribadito che le colpe non sono sue, sono degli operatori sanitari, della PC 1 e, in definitiva, pure dei coimputati che lo avrebbero tirato di mezzo. Egli ha inoltre persistito nel dire di non aver coinvolto _____ nella falsa testimonianza, senza avere per lui nemmeno una parola di solidarietà per aver subito una condanna per avergli in sostanza fatto un favore. Dal profilo della prognosi nulla è rassicurante: da oltre un anno è sua facoltà, meglio dire dovere dato l'avvenuto disconoscimento della paternità di _____ ad opera dell'ex-marito della PC 1 riconoscere _____, ma egli ancora non si è attivato per farlo. Anzi, nemmeno si è assunto quelle responsabilità finanziarie di mantenimento che ogni buon padre deve assumersi. Da un lato dice di aver sofferto per la situazione - e gli si può anche credere - ma dall'altro non si è minimamente assunto le responsabilità che un padre deve assumersi. Al riguardo l'inazione delle autorità preposte appare certo poco comprensibile, ma non diminuisce minimamente la constatazione che AC 1 nei fatti non ha mai voluto assumersi le responsabilità più onerose che comporta la paternità. In definitiva, per lui, ancora oggi, quello che ha fatto non è nulla di grave perché continua a dire di non aver fatto nulla nemmeno di fronte ad indizi che in realtà sono prove schiaccianti. E nemmeno sul piano professionale AC 1 può vantare di avere una situazione rassicurante, che lo distoglierebbe da commettere ulteriori reati. D'accordo la madre non ce la faceva più a continuare con il negozio, ma egli ha preferito chiuderlo e non continuare l'attività in cui anch'egli lavorava, compiendo quei sacrifici che hanno fatto i genitori ma che egli non sembra essere disposto a fare. Concretamente è infatti risultato che egli continua fino alla scadenza del contratto la

fornitura di generi alimentari alle scuole di _____ e poi nulla di concreto ha organizzato per il dopo, la dichiarazione d'intenti circa il ritiro di una panetteria con un amico non ha riscontri oggettivi che la rendano almeno un poco verosimile. Ne discende che AC 1 deve essere condannato ad una pena da espiare. In applicazione della prefata nuova disposizione del CP, questo presidente valuta in 10 mesi (5/13) la porzione di pena effettivamente da espiare, che dovrebbe costituire un periodo sufficiente per far riflettere l'imputato e trattenerlo in futuro dal commettere nuovi reati. Circa il disagio per l'espiazione della pena in relazione con lo svolgimento del mandato di fornitura di generi alimentari con la scuola di _____ comunque destinato a cessare, AC 1 potrà senz'altro concordare con le autorità di esecuzione il periodo meno disagiata. Il carcere preventivo va computato sulla parte di pena da espiare.

E. 6

PC 6

E. 7

PC 7

E. 7.1

Per quel che è delle pretese di risarcimento delle compagnie di assicurazione va detto che la giurisprudenza ha più volte ribadito che la costituzione di parte civile è riservata al solo danneggiato direttamente e non a chi ha risarcito il danno è pacifica. Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare che, in assenza di una norma specifica, il terzo che risarcisce un danno non acquisisce il diritto di costituirsi parte civile per subrogazione e/o eventualmente per cessione (Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978 I p. 557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104; SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p. 149). Ne discende che le pretese della compagnia di assicurazione non possono da essa esser fatte valere in sede penale, facendole difetto la qualità di parte civile. Con il che essa va rinviata al foro civile, il nostro codice non prevedendo una norma specifica che offra tale possibilità al cessionario o a colui che è surrogato ai diritti della parte direttamente lesa.

E. 7.2

A proposito di PC 1 pacifiche sono le spese di riparazione del veicolo così come documentato in atti per CHF 17'900.-. Altrettanto chiare ed incontestabili sono le spese legali dovute al suo patrocinio causate dall'agire degli accusati. L'importo esposto appare conforme alla TOA. Il tutto per un totale di CHF 27'800.- da versarsi in solido. Per quel che è del torto morale, pur non misconoscendo che la donna possa aver patito delle ulteriori sofferenze a seguito degli atti di cui è stata vittima, stanti le sue precarie condizioni di salute già precedenti i fatti di cui in rassegna, questo presidente non dispone di informazioni sufficienti per poter stabilire un'indennità in relazione di causa con i fatti qui esaminati. Su questo punto si impone il rinvio al foro civile.

E. 7.3

Rinvio al foro civile che appare giustificato anche per le pretese avanzate dal proprietario dell'immobile, non essendo chiaro se si tratta solo di spese di ripristino oppure anche di manutenzione straordinaria. Il rinvio appare pure maggiormente equo per consentire ai debitori un più compiuto contraddittorio.

E. 8
PC 8

E. 9
PC 9

E. 10
PC 10

E. 11
PC 11

E. 12
PC 12

E. 13
PC 13

E. 14
PC 14

E. 15
PC 15

E. 16
PC 16

E. 17
PC 17

E. 18
PC 18

E. 19
PC 19

E. 20
PC 20

E. 21
PC 21

E. 22
PC 22

E. 23
PC 23

E. 24
PC 24

E. 25

PC 25

E. 26

PC 26

E. 27

PC 27

E. 28

PC 28

E. 29

PC 29

E. 30

PC 30

E. 31

PC 31

E. 32

PC 32

E. 33

PC 33

E. 34

PC 34

E. 35

PC 35

E. 36

PC 36

E. 37

PC 37

E. 38

PC 38

E. 39

PC 39

E. 40

PC 40

E. 41

PC 41

E. 42

PC 42

E. 43
PC 43

E. 44
PC 44

E. 45
PC 45

E. 46
PC 46

E. 47
PC 47

E. 48
PC 48

E. 49
PC 49

E. 50
PC 50

51. PC 51

52. PC 52

53. PC 53

54. PC 54

55. PC 55

56. PC 56

57. PC 57

58. PC 58

59. PC 59

60. PC 60

61. PC 61

62. PC 62

63. PC 63

64. PC 64

65. PC 65

66. PL 1

67. PL 2

68. PL 3

69. PL 4

70. PL 5

71. PL 6

72. PL 7

73. PL 8

74. PL 9

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.